



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N.
Data di registrazione

11
28/01/2025

Oggetto :

ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA – PICCIONI URBANIZZATI – MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE – PULIZIA, DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI E MISURE DI IMPEDIMENTO DELLE SOSTE ABITUALI O PERMANENTI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

sul territorio comunale è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione di piccioni o colombi urbani, con stazionamento e utilizzo come dormitorio sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi e posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi;

pervengono periodicamente lamentele per la presenza di cumuli di guano e imbrattamento di strutture o strade, creando danneggiamento e degrado;

DATO ATTO CHE:

la presenza dei piccioni allo stato libero nel territorio cittadino ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria, per il danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché per problemi di decoro urbano in quanto creano imbrattamenti dovuti alle deiezioni;

è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

ATTESO CHE:

- il problema debba essere affrontato anche in maniera più generale in quanto la presenza dei piccioni non risulta confinata ad un'area specifica, ma risulta diffusa sull'intero territorio comunale;
- è importante contrastare e limitare i rischi causati dall'accumulo di guano e dalla possibile presenza di carcasse dei piccioni;
- l'alimentazione incontrollata contribuisce alla capacità riproduttiva di piccioni o colombi urbani e diventa un richiamo di numerosi individui anche da zone periferiche e

limitrofe, che si adattano all'ambiente urbano inadatto alla loro nidificazione e stazionamento;

- si rende necessario contenere il numero di piccioni presenti in ambito urbano;

RITENUTO di dover predisporre misure cautelari volte ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in centro urbano e quindi emettere idoneo provvedimento a tutela della popolazione;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del S.S.N." che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- l'art. 107 della L.R. 30/12/2009 n. 33 "Funzioni e competenze della Regione, della ATS e del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria";
- il D.Lgs n. 136/2022 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.02.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VIETA

a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari, di alimentare i piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale, con relativo getto sul territorio di mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di qualsiasi genere;

ORDINA

nell'ambito del centro urbano, ai proprietari degli edifici e altri manufatti, agli Amministratori Condominiali e a chiunque abbia diritti su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni di provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ripristino delle condizioni igienico- sanitarie dell'immobile, eseguendo gli interventi di seguito indicati:

- a) schermare con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo le aperture permanenti di abitazioni, vista l'attitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione, verificando l'assenza di animali e/o nidificazione in atto;
- b) installare ove possibile, dissuasori, a norma di legge, sui punti di posa (cornicioni terrazzi pensiline davanziali, canali di scolo, gronde, ecc.) onde impedirne lo stazionamento;
- c) mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti, le zone sottostanti i fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni;
- d) effettuare periodiche disinfestazioni e ripulitura delle zone a suo tempo colonizzate dai piccioni;

AVVERTE

- la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

- l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro sessanta giorni dalla data di notifica, nei modi previsti dal vigente Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, art. 40 e segg.) oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Sindaco
Dario Colossi / InfoCert S.p.A.